

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

NORMATIVA. Il D. lgs. n. 62/2017 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, modificandone i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento e valutazione. Al suddetto decreto è seguito il D.M. n. 741/2017, finalizzato a disciplinare in modo organico l'esame e le operazioni ad esso connesse. Ulteriori indicazioni sono state fornite dal Ministero con la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017. Ogni anno viene emanata un'apposita circolare o ordinanza (per il 2021 vedi OM 52/2021).

ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PRIMO CICLO (D. lgs 62/2017 e D.M. 741/2017). Prendere in considerazione:

- delibera del CD e inserimento nel PTOF dei Criteri di valutazione degli apprendimenti con indicazione dei criteri per la delibera di non ammissione;
- delibera del CD e inserimento nel PTOF dei criteri per l'attribuzione della valutazione del comportamento;
- delibera del CD e inserimento nel PTOF dei Criteri per le deroghe motivate al monte ore minimo che dovranno essere utilizzate dai CdC durante lo scrutinio;
- delibera dei Criteri per l'attribuzione del voto unico di ammissione, con particolare riferimento agli elementi a che concorrono alla definizione del voto unico e alla corrispondenza tra il giudizio complessivo sul percorso triennale e il voto unico di ammissione;
- comunicazione alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado del numero minimo di ore di lezione necessarie alla validità dell'anno scolastico;
- comunicazione alle famiglie dell'andamento didattico e risultati di apprendimento.

SCRUTINI FINALI E AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO. Le operazioni di ammissione all'esame di Stato devono tener conto delle disposizioni normative che regolano la valutazione intermedia e finale degli alunni contenute nel D. lgs. 62/2017 per il primo ciclo e d.p.r. 122/2009 per il secondo ciclo. E' obbligatorio per i DS del primo ciclo presiedere la commissione d'esame nella propria scuola. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. Il delegato del DS deve appartenere al CdC che effettua le operazioni di scrutinio. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal CdC. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe. Nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato (siano affidati) nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente, per gli alunni che di esso si sono

avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae (non si esprime una valutazione, D. lgs 16 aprile 1994, n.297). La valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Secondo l'interpretazione prevalente, il docente IRC e il docente di attività alternative non possono partecipare all'esame. Nello scrutinio finale, nel caso di deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante ai fini della non ammissione, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale e pertanto viene sottratto dal numero dei voti validi. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il CdC accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal CD, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. Il CdC attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal CD inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

REQUISITI DI AMMISSIONE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI (D.M. 741/2017):

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale definito dall'ordinamento della scuola secondaria di I grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal CD. Il superamento del limite massimo di assenze consentito (25% del monte ore annuo) non determina automaticamente la non ammissione, soprattutto nel caso di profitto sufficiente in quasi tutte le discipline. Nel rispetto della relativa delibera del CD, il Cdc può ammettere all'esame di Stato uno studente che abbia superato il limite massimo di assenze consentite, in casi eccezionali, congruamente documentati (es. motivi di salute), purché la frequenza effettuata fornisca al CdC sufficienti elementi per procedere alla valutazione;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame
- aver partecipato alle prove Invalsi di italiano, matematica e inglese;
- nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il CdC può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato.

Le istituzioni devono stabilire, con delibera del CD, motivate deroghe al monte ore obbligatorio di frequenza per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al CdC sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il CdC accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal CD, la non validità dell'anno scolastico e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

VOTO DI AMMISSIONE. In sede di scrutinio finale il CdC attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal CD inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto d'esame.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI. Rispetto alla Circolare n. 48 del 31 maggio 2012 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - Istruzioni a carattere permanente), la nuova normativa introduce le seguenti novità:

- il termine ultimo per la richiesta di iscrizione all'Esame di Stato, precedentemente fissato al 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, viene anticipato al 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento;
- sono ammessi all'esame i candidati privatisti che compiono il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame; la normativa precedente permetteva l'accesso all'esame ai candidati che avessero compiuto il tredicesimo anno di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame;
- sono ammessi all'esame solo i candidati privatisti che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio, ma non i candidati che nell'anno in cui si svolgono gli esami compiano ventitré anni di età", come invece previsto dalla Circolare n. 48 del 31 maggio 2012;
- sono ammessi all'esame i candidati privatisti che abbiano partecipato alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato; la precedente normativa non faceva alcun riferimento alle prove INVALSI.

Il DM n.741/2017 fornisce, inoltre, alcune precisazioni. I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola (art. 3, comma 4).

ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA PER I CANDIDATI PRIVATISTI. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5 (art. 3, comma 6).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE PER I CANDIDATI PRIVATISTI. I candidati privatisti avranno diritto a sostenere l'Esame di Stato del I ciclo previa domanda di iscrizione per essi formulata dai genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta. La predetta richiesta deve essere corredata da:

- dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno;
- elementi essenziali del suo curriculum scolastico;
- dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo.

Per i candidati privatisti con disabilità o DSA che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, aver predisposto, il PEI o il PDP.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE A.S 2020/21

ESAME A.S. 2020/21. L'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, disciplinato per il solo a.s. 2020/21 dall'OM n. 52 del 03/03/2021, consiste in una

sola prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato da parte degli alunni, che andrà consegnato prima degli esami.

L'esame si svolge in presenza, tuttavia, potrebbe svolgersi in video conferenza o in altra modalità sincrona a distanza, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano oppure nel caso in cui il dirigente scolastico (prima dell'inizio della sessione d'esame) o il presidente di commissione (successivamente all'inizio della sessione d'esame) ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate.

L'esame in video conferenza o in altra modalità sincrona è previsto, inoltre, per i candidati impossibilitati a essere presenti perché in ospedale o luoghi di cura o perché impossibilitati lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame. Lo stesso vale per i commissari se impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica (a tale argomento dedicheremo un apposito articolo).

PROCEDURA ESAME A.S. 2020/21. Questi, in sintesi, le procedure e gli adempimenti che condurranno all'esame, al suo svolgimento e alla valutazione:

- assegnazione della tematica dell'elaborato, che gli alunni dovranno realizzare e presentare, da parte del CdC a ciascuno studente entro il 7 maggio 2021;
- supporto dei docenti agli allievi nella realizzazione dell'elaborato e nella scelta della forma che lo stesso dovrà avere;
- trasmissione al CdC dell'elaborato da parte degli studenti entro il 7 giugno;
- scrutinio finale per l'ammissione all'esame e l'attribuzione del voto in decimi;
- insediamento della Commissione d'esame;
- svolgimento esame: prova orale a partire dalla presentazione dell'elaborato;
- valutazione finale.

CRITERI DI AMMISSIONE. I Cdc, in sede di scrutinio finale, procedono all'ammissione degli alunni III all'esame in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal CD, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR 24 giugno 1998, n. 249.

E' prevista anche la possibilità di non ammissione nei casi in cui l'alunno non abbia acquisito ovvero abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline. Per il solo a.s. 2020/21, le prove nazionali Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese non costituiscono requisito di ammissione.

VOTO DI AMMISSIONE. In sede di scrutinio finale, una volta accertata la presenza dei suddetti requisiti, il CdC delibera l'ammissione all'esame con il relativo voto. L'ordinanza ministeriale dispone che il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 del D. Lgs 62/2017. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal CdC in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

La disposizione contenuta nel D. Lgs. 62/2017 è stata allora chiarita con la nota del Miur n. 1865 del 10 ottobre 2017, secondo cui il voto di ammissione va attribuito dal CdC sulla base dei seguenti elementi:

- percorso scolastico triennale dell'alunno;
- criteri e modalità definiti dal CD e inseriti nel PTOF.

Il voto infine:

- è espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali;
- può anche essere (secondo quanto leggiamo nella summenzionata nota 1865/2017) inferiore a sei decimi, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

LA PROVA ORALE. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato di cui all'articolo 3. L'esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di:

- argomentazione,
- risoluzione di problemi,
- pensiero critico e riflessivo,
- nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato di cui all'articolo 3, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere.

L'obiettivo è anche quello di valutare le competenze, valorizzando:

- sia il prodotto (elaborato + esposizione), sia il processo;
- sia la dimensione sommativa, sia quella formativa della valutazione.

DUE QUESTIONI IRRISOLTE

Partecipazione docente IRC all'esame

<http://www.flcgil.it/scuola/docenti/primo-ciclo/esame-di-stato-conclusivo-del-primo-ciclo-per-noi-il-docente-di-religione-cattolica-non-deve-partecipare-ma-il-miur-nonostante-esplicite-richieste-ancora-non-chiarisce.flc>

Obbligo per i dirigenti scolastici del primo ciclo di presiedere la commissione d'esame nella propria scuola <http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/presidenza-esami-di-stato-secondo-ciclo-il-miur-ci-ripensa-e-rende-di-fatto-impossibile-la-partecipazione-dei-dirigenti-scolastici-del-primo-ciclo.flc>

ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 2021/22. Il MI, ai sensi dell'art. 1 c. 956 della L. n. 234/2021, ha pubblicato l'ordinanza ministeriale che disciplina l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22.

Ai sensi dell'articolo 2 della suddetta ordinanza, l'esame consisterà in:

- una prova scritta relativa alle competenze di italiano;
- una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;

- un colloquio.

Rispetto a quanto previsto dalla normativa ordinaria (D. Lgs. n. 62/2017 e DM n. 741/2017), dunque, non si svolgerà la sola prova di lingue straniere (prova unica di lingua inglese e seconda lingua comunitaria). Le succitate prove e il colloquio sono valutati in decimi, senza frazioni decimali.

L'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale rinvia all'articolo 13 del DM n. 741/2017, ai fini dell'attribuzione del voto finale. Il voto finale:

- è proposto dalla sottocommissione (ossia il CdC terza interessata);
- è deliberato dalla commissione (composta da tutti i docenti delle classi terze e dal presidente, ossia il DS ovvero un suo delegato);
- scaturisce dalla media tra: voto di ammissione (espresso in decimi senza frazioni decimali, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe) e media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Ai fini della definizione del voto finale o meglio della proposta di voto, dunque, la sottocommissione procede, nell'ordine, nella maniera di seguito indicata:

- calcolo della media delle singole prove scritte e del colloquio, media senza arrotondamenti all'unità superiore o inferiore;
- calcolo della media tra: voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio, con eventuale arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Esempio 1: alunno con 7 nella prova di italiano, 7 nella prova di matematica e 8 nel colloquio; voto di ammissione 8;

media voti prove scritte e colloquio: $7+7+8=22:3=7,33$

media tra voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio: $8+7,33=15,33:2=7,66$

voto finale= 8/10

Esempio 2: alunno con 7 nella prova di italiano, 6 nella prova di matematica e 7 nel colloquio; voto di ammissione 8;

media voti prove scritte e colloquio: $7+6+7=20:3=6,66$

media tra voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio: $8+6,66=14,66:2=7,33$

voto finale= 7/10

L'esame è superato dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sei decimi. Il voto finale può essere accompagnato dall'attribuzione della lode. A tal fine, si tiene conto di:

- valutazioni conseguite dall'alunno nel percorso scolastico del triennio;
- esiti delle prove d'esame.

La lode è attribuita con deliberazione all'unanimità della commissione su proposta della sottocommissione.

ESAME DI STATO I CICLO, CHI PUÒ SOSTITUIRE IL DIRIGENTE SCOLASTICO COME PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE IN CASO DI ASSENZA. Il DS di una scuola secondaria di primo grado può essere nominato presidente di commissione per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Chi lo sostituisce come presidente di commissione per l'esame di primo grado?

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall'OM n. 64/2022, emanata ai sensi dell'art. 1 c. 956, della L. n. 234/2021 (due prove scritte e un colloquio). La costituzione della Commissione d'esame resta disciplinata dal DM n. 741/2017, attuativo del D.lgs. 62/2017. In base alle succitate norme, la Commissione dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione:

- è composta da tutti i docenti dei consigli delle classi terze, compresi i docenti di sostegno, di strumento musicale e di religione cattolica;
- si articola in sottocommissioni composte dai docenti dei singoli consigli delle classi terze (all'interno delle quali è individuato un docente coordinatore);
- è presieduta dal Dirigente scolastico.

Assenza/impedimento del DS. L'art. 4 c. 4 del DM n. 741/2017 ha disposto che in caso di reggenza, assenza o impedimento del DS, le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore dello stesso DS, individuato ai sensi dell'art. 25 c. 5 del D. Lgs. n.165/2001, appartenente al ruolo della scuola secondaria. La disposizione suddetta ha creato non pochi problemi ai DS del primo ciclo (istituto comprensivo o scuola media), nominati Presidenti di commissione per l'esame di Stato conclusivo del II ciclo, sia perché non era espressamente prevista la casistica sia perché il sostituto-collaboratore doveva appartenere per forza al ruolo della secondaria (mentre negli istituti comprensivi si possono individuare anche tra i docenti dell'infanzia e della primaria). Pertanto, la disposizione è stata modificata dal DM n. 183/2019, volto a disciplinare gli elenchi regionali dei Presidenti di commissione per l'esame del secondo ciclo. L'art. 5 del predetto DM n. 183/2019 sostituisce l'art. 4 c. 4 del DM n. 741/2017 e dispone quanto segue: "Al fine di consentire l'inserimento dei DS preposti a istituti statali del I ciclo negli elenchi regionali, l'art. 4 c. 4 del DM 3 ottobre 2017 n.741, recante norme per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo, è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del DS, individuato ai sensi dell'art. 25 c. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165»".

Nel sostituire il citato articolo 4/4, la nuova disposizione:

- prevede tra i casi di assenza o impedimento la partecipazione, in qualità di Presidente di commissione, agli esami di II grado del DS Presidente di commissione degli esami di I grado (Al fine di consentire l'inserimento dei DS preposti a istituti statali del I ciclo di istruzione negli elenchi regionali);
- elimina la disposizione per cui il collaboratore deve appartenere al ruolo della secondaria (di primo grado).

Dirigenti scuole primo grado ed esami secondo grado. Alla luce di quanto detto, il DS di una scuola secondaria di primo grado, che deve presiedere la commissione per l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione:

- può partecipare agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo in qualità di Presidente di commissione;
- può essere sostituito, in qualità di Presidente di commissione degli esami di I grado, da un collaboratore (appartenente non per forza al ruolo della secondaria).

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 2022

Il voto finale dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall'OM n. 64/2022.

L'esame 2021/2022 consiste in tre prove (due scritte e una orale):

- una prova scritta relativa alle competenze di italiano;
- una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- un colloquio.

Il voto finale:

- è proposto dalla sottocommissione (ossia il Consiglio della classe terza interessata);
- è deliberato dalla commissione (composta da tutti i docenti delle classi terze e dal presidente, ossia il dirigente scolastico ovvero un suo delegato);
- scaturisce dalla media tra: voto di ammissione (espresso in decimi senza frazioni decimali, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe) e media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

PROVE SUPPLETIVE. CAUSA COVID I COMMISSARI POSSONO PARTECIPARE IN VIDEOCONFERENZA. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22, ai sensi dell'OM n. 64/2022, consiste in tre prove:

- una prova scritta relativa alle competenze di italiano;
- una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- un colloquio.

Il calendario delle prove d'esame è definito dal DS e comunicato dallo stesso al collegio docenti. Nello specifico, il dirigente definisce le date di svolgimento di:

- a) riunione preliminare della commissione;
- b) prove scritte, da svolgersi in due diversi giorni anche non consecutivi;
- c) colloquio;
- d) eventuali prove suppletive (tali prove devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione legata all'andamento della situazione epidemiologica).

Partecipazione a distanza. I commissari degli esami di Stato sia di primo che di secondo grado devono, dunque, partecipare ai lavori delle commissioni, secondo i summenzionati calendari. E' possibile, causa Covid, partecipare a distanza? Per rispondere, si deve fare riferimento alle due OM disciplinanti gli esami in oggetto:

– per gli esami di I grado il riferimento normativo è l'art. 8, comma 3, dell'OM n. 64/2022, ove leggiamo: nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Dalle disposizioni sopra riportate possiamo affermare quanto segue: sia per gli esami di Stato del primo ciclo che per quelli del secondo ciclo è prevista la possibilità che uno o più commissari partecipino ai lavori della commissione a distanza ossia in videoconferenza;

- nel caso degli esami del primo ciclo, la partecipazione a distanza è una possibilità (... il presidente della commissione può disporre...);

- è il presidente della commissione a disporre la partecipazione a distanza (per il primo ciclo può disporre, per il secondo ciclo dispone, come sopra evidenziato);
- la partecipazione a distanza è prevista solo per cause legate al COVID; considerato che dal 1° aprile scorso non è più previsto l'isolamento in caso di contatti stretti (che possono "circolare" in regime di auto-sorveglianza con mascherina Ffp2 per 10 giorni e tampone in caso di comparsa di sintomi) e che le due OM parlano in generale di "... disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica ...", la disposizione dovrebbe riguardare i commissari affetti da COVID e le cui condizioni di salute permettano di partecipare all'esame (in tal caso, si ritiene necessaria una certificazione medica che attesti la compatibilità delle condizioni di salute dell'interessato con la partecipazione agli esami, in analogia con quanto era previsto per la DAD per gli studenti affetti da COVID);
- dal tenore letterale delle due disposizioni il commissario è un soggetto "passivo", nel senso che deve essere il presidente di commissione a disporre (con le succitate differenze tra esame di Stato di primo e di secondo grado) la partecipazione a distanza di uno o più commissari, preso atto dell'impossibilità del commissario medesimo a partecipare agli esami causa COVID. Ciò può avvenire il giorno della riunione plenaria per gli esami di Maturità (ossia il 20 giugno 2022) o della riunione preliminare per gli esami di Stato di primo grado (ossia il giorno fissato per la medesima dal DS) ovvero nel corso degli esami medesimi (le disposizioni delle due OO.MM., infatti, non fanno alcuna distinzione in merito). Nel caso degli esami del primo ciclo, considerato che il presidente ha la facoltà e non l'obbligo di disporre la partecipazione a distanza, sarebbe opportuno che il commissario interessato avanzi specifica richiesta, corredata da certificazione medica attestante la compatibilità delle condizioni di salute con la partecipazione all'esame);
- la partecipazione a distanza (riunioni e/o prove d'esame) di uno o più commissari, si precisa nell'OM 65/2022, va verbalizzata. Lo stesso vale per gli esami di Stato di primo grado, sebbene l'OM 64/2022 non lo precisi;
- dalle due disposizioni (in particolare da quelle previste per la Maturità), infine, si evince che il commissario partecipante a distanza può rientrare in presenza non appena cessi la causa del provvedimento di partecipazione a distanza (ossia non appena si negativizzi).

ESAME 2022, CERTIFICAZIONE COMPETENZE. Agli alunni, che superano l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, è rilasciata una certificazione delle competenze.

Esami di stato 2021/22. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall'OM n. 64/2022, emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021. L'esame si svolge tra il termine delle lezioni e il 30 giugno e consiste in 3 prove:

- una prova scritta relativa alle competenze di italiano;
- una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- un colloquio.

Rispetto a quanto previsto dalla normativa ordinaria non si svolge soltanto la prova di lingue straniere (prova unica di lingua inglese e seconda lingua comunitaria).

Lo svolgimento delle prove nazionali Invalsi (italiano, matematica e inglese), per l'a.s. 2021/22, non costituisce requisito d'ammissione all'esame di Stato di I grado.

Certificazione delle competenze. Riguardo alla certificazione delle competenze, l'OM succitata rinvia al DM n. 742/2017, richiamandone l'art. 2 e l'art. 4, c. 2 e 3.

Ai sensi del suddetto DM, la certificazione rilasciata al termine del primo ciclo (ossia agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado) descrive:

- il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza;
- i risultati del processo formativo al termine della secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva relativa alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

La certificazione delle competenze:

- è redatta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, utilizzando il modello nazionale allegato (Allegato B) al DM n. 742/2017;
- è rilasciata ai soli alunni che superano l'esame di Stato;
- è integrata da due sezioni predisposte dall'Invalsi:
 - o una sezione descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica;
 - o un'altra sezione certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

Nel succitato modello B sono elencate le competenze da certificare (secondo il profilo dello studente):

- o Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione
- o Comunicazione nelle lingue straniere
- o Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
- o Competenze digitali
- o Imparare ad imparare
- o Competenze sociali e civiche
- o Spirito di iniziativa
- o Consapevolezza ed espressione culturale

L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: _____ (Qui il consiglio di classe può aggiungere eventuali altre competenze acquisite dall'alunno – in attività scolastiche e/o extra scolastiche – e ritenute significative). Per ciascuna delle sopra riportate competenze il CdC indica il livello raggiunto dall'allievo:

A – Avanzato (Indicatore esplicativo: L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli)

B – Intermedio (Indicatore esplicativo: L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite)

C – Base (Indicatore esplicativo: L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese)

D – Iniziale (Indicatore esplicativo: L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note)

Per gli alunni con disabilità certificata, il modello nazionale (allegato B) può essere accompagnato, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato

degli enunciati, relativi alle competenze del profilo dello studente, agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze non è prevista per i candidati privatisti, considerato anche il fatto che la stessa va redatta in sede di scrutinio finale.

COME SI COMPILANO DIPLOMI E I RELATIVI CERTIFICATI. QUANDO METTERE LA LODE. La nota C.M. n. 51 prot. n. 4437 /R.U./U dell'11 giugno 2010 del MIUR Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica – Ufficio III, entrando nel merito specifico della compilazione del diploma ribadisce che la stessa è facilitata dall'indicazione, apposta sotto ogni rigo, di ciò che occorre scrivere. Il MIUR sottolinea che il nome del diplomato precede il cognome e che la votazione complessiva e la data di conferimento del diploma (che è la data di chiusura della sessione d'esame) devono essere riportate in lettere. Il Presidente della commissione appone sul diploma la propria firma, per esteso, dopo che siano stati ivi indicati (tra parentesi), a stampa o a stampatello, il suo nome e cognome. In ordine alla compilazione del diploma, e quindi anche del verbale relativo alla prova d'esame, la nota evidenzia, in particolare, che "come riportato sul diploma medesimo, occorre indicare "sei" e non "sex". Si consiglia di scrivere il voto (in particolare il "sei", per evitare alterazioni), nello spazio disponibile, accanto alla barra obliqua (esempio: sei/ decimi), oppure di tracciare una doppia riga orizzontale, dopo il voto, fino alla barra obliqua (esempio: sei==/ decimi). È da preferire la prima soluzione". Occorre, inoltre, scrivere in lettere l'intera data di chiusura della sessione d'esame (ove necessario anche oltre lo spazio punteggiato, ma senza entrare sulla cornice del diploma).

La nota prevede inoltre che se il luogo di nascita estero apparteneva, alla data di nascita, ad uno Stato ad oggi non più esistente (es.: Jugoslavia), occorre indicare l'attuale Stato che comprende il territorio di nascita (es.: Slovenia) e, tra parentesi, quello precedente (es.: ex Jugoslavia).

La nota ministeriale, inoltre, prevede che occorre indicare prima il nome (art. 6 codice civile: "Nel nome si comprendono il prenome e il cognome") e, poi, il cognome. Il Ministero, in particolare, consiglia per generalità non italiane ed ove il nome e/o il cognome siano composti da più parole staccate, di distanziare il nome o il gruppo di nomi dal cognome o gruppo di cognomi (in tal modo risultano visivamente più chiare le due distinte componenti: nome/i e cognome/i).

Per i candidati esterni sul diploma, accanto alla denominazione e sede della scuola, deve essere apposta la seguente specifica, tra parentesi: (solo sede di esame).

Sul retro del diploma, accanto al riquadro ove si indica la data di consegna ed il n° progressivo assegnato sul "Registro dei diplomi", è apposto il timbro della scuola.

La nota prevede che la compilazione può essere fatta a mano (in buona calligrafia) ovvero a stampa (da preferire). In ogni caso occorre far uso di inchiostro indelebile.

Si precisa che, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, "Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità". In questo caso, sul diploma e sul certificato verrà scritto: dieci/ decimi, con lode.

DIPLOMI E DELEGA ALLA FIRMA: UN ESEMPIO PER IL RITIRO DEI DIPLOMI PROVVISORI. La CM n. 51 prot. n. 4437 /R.U./U dell'11 giugno 2010 del MIUR Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e

per l'Autonomia Scolastica – Ufficio III, ferme restando la responsabilità e la competenza del Presidente della Commissione degli esami di Stato relativi al I Ciclo per la firma dei diplomi, per tutti i licenziati ed al termine delle operazioni d'esame, previa verifica dell'esattezza dei loro contenuti in relazione agli atti d'esame, precisa che, nel caso questi non siano disponibili all'atto della chiusura della relativa sessione (ordinaria o, nel caso, suppletiva), il Presidente medesimo, prima della detta chiusura, delega, per iscritto, alla firma dei diplomi medesimi il DS della scuola sede d'esame, senza indicarne le generalità (tale delega conserva il suo valore anche per altro dirigente subentrante). Tale documento deve essere conservato agli atti della scuola.

La sottoscrizione dei diplomi. Nell'evenienza di delega attribuita dal presidente della Commissione al DS, il soggetto delegato, a seguito della fornitura dei diplomi, ne cura la sottoscrizione per tutti i licenziati, previa verifica dell'esattezza dei loro contenuti in relazione agli atti d'esame; la dizione prestampata sul diploma "Il Presidente della Commissione" deve essere preceduta da un "per" e, sotto, occorre indicare, a stampa o a stampatello, in colonna "Il Dirigente Scolastico delegato" e, tra parentesi, il suo nome e cognome.

Consegna dei diplomi. La CM n. 51 prot. n. 4437 /R.U./U dell'11 giugno 2010 prevede che "quando i diplomi sono pronti per la consegna agli interessati se ne darà loro notizia nei modi opportuni quali fatti conoscere, in precedenza, agli interessati medesimi all'atto della pubblicazione dei risultati degli esami. La persona legittimata al ritiro del diploma deve essere invitata a controllare, all'atto della consegna, l'esattezza dei dati apposti sul diploma medesimo". Inoltre "ai candidati che superano l'esame, ma che risultano essere stati ammessi con riserva all'esame o alla prosecuzione dell'esame medesimo, è consentito rilasciare il diploma solo a seguito dello scioglimento positivo della riserva stessa. Possono, invece, essere rilasciate certificazioni che rechino, d'obbligo, espressa indicazione della riserva pendente. Nel caso in cui l'esame sostenuto positivamente venga successivamente annullato anche il diploma già predisposto verrà annullato. Il rilascio dei diplomi di licenza, nonché dei certificati e degli attestati di cui appresso, è gratuito; questi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo (articolo 187 T.U.).

Certificati e attestati. I DS possono, a richiesta degli interessati, rilasciare certificati (debitamente numerati e registrati: Registro dei certificati e degli attestati) relativi al conseguimento del titolo di studio in argomento. Il certificato deve riportare anche l'indicazione relativa allo strumento musicale oggetto di prova d'esame (per i corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'art. 11 c. 9, della L. 3 marzo 1999, n. 124).

L'attestato di credito formativo. La CM n. 51 prot. n. 4437 /R.U./U dell'11 giugno 2010 ricorda che agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9 c. 4, DPR n. 122 del 22 giugno 2009).